



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 734 DEL 04/06/2018

**OGGETTO: NOMINA DELLA DOTT.SSA SARA MARCHISIO A DIRETTORE
SANITARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO4.**

Proponente: ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE

Numero di Proposta: 789 del 04/06/2018

OGGETTO: NOMINA DELLA DOTT.SSA SARA MARCHISIO A DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO4.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

- Premesso che la Giunta Regionale del Piemonte, con atto deliberativo n. 7-6926 del 29 maggio 2018, ha provveduto, ai sensi dell'art.3 bis, comma 8, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i., alla nomina del Dott. Lorenzo ARDISSONE quale Direttore Generale dell'A.S.L. TO4, per la durata di tre anni, a decorrere dall'1 giugno 2018;
- Dato atto che l'art. 3, comma 1 quater, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dispone che "il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario";
- Visto l'art. 17 della L.R. 10/1995, il quale dispone che il Direttore Generale assicura le funzioni di alta direzione dell'Azienda avvalendosi del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- Visto l'art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ove si dispone che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore Generale e che gli stessi "partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda; assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale";
- Dato atto che i contenuti normativi e lo schema tipo del contratto di "prestazione d'opera intellettuale del direttore sanitario e amministrativo" sono previsti nella D.G.R. n. 48-4415, del 19/12/2016, che revoca la precedente D.G.R. n. 11-1321 del 20/04/2015;
- Visti:
 - il comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il quale dispone che il Direttore Sanitario sia un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;
 - il comma 8 dell'art. 3 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il quale prevede che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario sia esclusivo e sia regolato da contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;
- Dato atto che:
 - al Direttore Sanitario viene riconosciuto il trattamento economico – compenso annuo onnicomprensivo – di € 108.000, pari all'80% del trattamento base spettante al Direttore Generale in relazione alla D.G.R. n.13-4058, del 17/10/2016, fatte salve eventuali successive determinazioni;
 - la quota predetta può essere incrementata mediante il riconoscimento della quota incentivante nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento dei risultati di gestione attesi e degli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi previsti dalla programmazione regionale e aziendale;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

- il compenso può essere integrato fino alla concorrenza degli importi massimi previsti dall'art. 2, comma 5 bis, del D.P.C.M. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. 319/2001, tenuto conto della riduzione operata dall'art. 61, comma 14, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella Legge 06/08/2008, n. 133, fino a € 3.615,00 annui, per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o iniziative di studio e aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio;
- Rilevato che dal curriculum della Dott.ssa Sara MARCHISIO, conservato agli atti, si evince che la stessa è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. avendo svolto attività di responsabile di struttura (sia semplice che complessa) in strutture sanitarie pubbliche per oltre cinque anni;
- Dato atto che la Dott.ssa Sara MARCHISIO non si trova in situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario di cui all'art. 3, comma 11, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e che non si è in presenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico ostative alla nomina, di cui all'art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché degli articoli 3, comma 1, lett. e), 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- Acquisita in via preventiva la formale accettazione della Dott.ssa Sara MARCHISIO in data 4/06/2018, conservata agli atti (prot. n. 50595, del 04/06/2018);
- Ritenuto, pertanto, di nominare quale Direttore Sanitario dell'A.S.L. TO4 la Dott.ssa Sara MARCHISIO a decorrere dall'11 giugno 2018;
- Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la L.R. 24/01/1995, n. 10;
- Vista la L.R. 06/08/2007, n. 18;
- Visto il D.P.C.M. 19/07/1995 n. 502, e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 48-4415 del 19/12/2016;
- Visto, infine, il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, in particolare, l'art. 15 e l'art. 41;

D E L I B E R A

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 la Dott.ssa Sara MARCHISIO, a decorrere dall'11 giugno 2018;
2. di procedere alla stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici del Direttore Sanitario, in conformità dello schema approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-4415 del 19/12/2016;
3. di precisare che la durata dell'incarico del Direttore Sanitario è pari a quella dell'incarico assegnato con la D.G.R. n. 7-6926, del 29 maggio 2018 e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale;

4. di dare atto che al Direttore Sanitario è riconosciuto il trattamento economico – compenso annuo onnicomprensivo – di € 108.000, al lordo di oneri e ritenute di legge, da corrispondersi proporzionalmente al periodo di durata dell'incarico, pari all'80% del trattamento base spettante al Direttore Generale in relazione alla D.G.R. n.13-4058, del 17/10/2016, fatte salve eventuali successive determinazioni;
5. di dare atto che la quota predetta può essere incrementata mediante il riconoscimento della quota incentivante nella misura massima del 20% (venti per cento), in relazione al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Direttore Generale – accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori – tenuto conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale;
6. di dare atto che il compenso può essere integrato fino alla concorrenza degli importi massimi previsti dall'art. 2, comma 5 bis del D.P.C.M. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. 319/2001, tenuto conto della riduzione operata dall'art. 61, comma 14 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella Legge 06/08/2008, n. 133, fino a € 3.615,00 annui, per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o iniziative di studio e aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio;
7. di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio dell'A.S.L. TO4;
8. di trasmettere per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità;
9. di dare infine atto che i dati relativi alla nomina del Direttore Sanitario verranno pubblicati nel sito dell'A.S.L.TO4, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Personale - Dirigenti”, ai sensi degli artt. 15 e 41, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 – comma 2 – L.R. n. 10/95, stante la necessità di procedere alla stipula del contratto.

REGIONE PIEMONTE - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

Rep. n. _____

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che il Direttore Generale dell'azienda sanitaria locale A.S.L. TO4 con deliberazione n. del/06/2018 ha nominato la dott.ssa Sara MARCHISIO quale Direttore Sanitario dell'azienda medesima;
- che la dott.ssa Sara MARCHISIO ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la dott.ssa Sara MARCHISIO ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui: all'art. 66 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" che all'art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile;

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

vista la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la L.R. 6 agosto 2007, n. 18;

TRA

il Dott. Lorenzo ARDISSONE nato ad Aarau (Svizzera) il 05 ottobre 1958, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 (C.F./P.IVA 09736160012) quale Direttore Generale pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4, Via Po n. 11 – 10034 Chivasso (TO)

E

la Dott.ssa Sara MARCHISIO, nata a Vercelli (VC) il 10 agosto 1973 (C.F. MRCSRA73M50L7500) residente a Vercelli (VC), Via Bassano del Grappa n. 16, domiciliata per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4, Via Po n. 11 – 10034 Chivasso (TO),

ai sensi dell'articolo 2230 del Codice civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 conferisce alla Dott.ssa Sara MARCHISIO, che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario dell'azienda medesima;
2. L'incarico ha durata di tre anni dalla data di stipulazione del presente contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 2 (Oggetto)

1. La Dott.ssa Sara MARCHISIO si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuta a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.
2. La Dott.ssa Sara MARCHISIO, nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposta, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lei affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essa assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Dott.ssa Sara MARCHISIO – nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuta al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di €. 108.00,00 (Euro Centottomila/00), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto la Dott.ssa Sara MARCHISIO accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di €. 3.615,00 (euro Tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'azienda sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art 6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.

2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.

3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliatazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

Art 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

- a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
- c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 10/1995;
- d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
- e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;
- f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.

3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei casi previsti dall'art. 18 comma 5, L.R. 10/1995.

4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 9 (Oneri e spese contrattuali)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in due originali.

Chivasso, li _____

Il Direttore Generale

Dott. Lorenzo ARDISSONE

Dott.ssa Sara MARCHISIO

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del codice civile la Dott.ssa Sara MARCHISIO dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3, 4, e 7 del presente contratto.

Chivasso, li _____

Dott.ssa Sara MARCHISIO



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 734 DEL 04/06/2018

**NOMINA DELLA DOTT.SSA SARA MARCHISIO A DIRETTORE SANITARIO
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO4.**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 04/06/2018

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 04/06/2018

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE

FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CIOFFI EMILIA - il responsabile della pubblicazione